

NORMATIVA

a.s. 2008-09

Si riportano tre schede di sintesi, relative alle principali novità normative riguardanti la scuola:

1. Legge 169/ 30.10.2008

Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n.137 del 1.09.2008
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ"
(GU .256/ 31.10.08)

2. Legge 133/6.8.2008, art. 64 (convertito dal D.L 112/ 25.6.2008)

Piano programmatico del MIUR di concerto con il MEF.
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE SCOLASTICA -
RAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE**

3. Legge 133/6.8.2008, art. 71 (conversione in legge del D.L 112/ 25.6.

2008 – Decreto Brunetta)
ASSENZE PER MALATTIA

1. Legge 169/ 30.10.2008

Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n.137 del 1.09.2008 **"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"** (GU n.256 del 31.10.08).

1. Introduzione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, a decorrere dall'a. s. 2008/2009, l'insegnamento di **"Cittadinanza e Costituzione"**, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. In fase di conversione è stato aggiunto un comma 1-bis che prevede l'attivazione di iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
2. A decorrere dall'a. s. 2008/2009 **la valutazione del comportamento** sarà espressa in decimi e concorrerà alla valutazione complessiva dello studente. Un'insufficienza nella condotta (voto inferiore a sei decimi) determinerà la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. In sede di conversione all'articolo 2 è stato aggiunto un comma 1-bis nel quale si prevede la destinazione di fondi (residui di bilancio 2008 legge 311/2004 artt. 28 e 29) al **finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti, degli impianti e strutture sportive degli stessi.**

3. La **valutazione periodica e annuale degli apprendimenti, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo** nella scuola primaria e secondaria di primo grado è espressa **in decimi**, dall'a. s. 2008/2009. Per la scuola primaria è previsto che sia illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. In sede di conversione è aggiunto il comma 1-bis che prevede **la possibilità di non ammissione** di un alunno della **scuola primaria** alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con **decisione assunta all'unanimità** dai docenti. Per la scuola **secondaria di primo grado** l'ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo è possibile, con **decisione assunta anche a maggioranza dai docenti**, per gli alunni che abbiano almeno sei in tutte le discipline.

4. *"Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 64 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche di scuola primaria costituiscono **classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali**. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola." (art. 4. comma 1 Legge 169/2008). "Con apposita sequenza contrattuale è definito il **trattamento economico** dovuto all'insegnante unico della scuola, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali." (art. 4. comma 2 Legge 169/2008)*

Ciò a partire dall'anno scolastico 2009/2010.

5. Adozione libri di testo: i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali le appendici di aggiornamento, da rendere separatamente disponibili. L'adozione avviene a cadenza quinquennale nella scuola primaria e ogni sei anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. **L'art. 15 della legge 133** di conversione del decreto legge 112/2008 prevede inoltre su tale tema che:

- da quest'anno di deve dare preferenza ai testi scaricabili da Internet;
- da quest'anno e fino al 2010-11 i libri sono prodotti sia a stampa che scaricabili on line che in forma mista;
- a partire dal 2011-12 si adottano solo libri scaricabili da Internet.

In sede di conversione è stato aggiunto un **articolo 5-bis** recante **disposizioni urgenti in materia di graduatorie ad esaurimento**, che prevede l'immissione dei docenti che hanno frequentato il IX ciclo presso le SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (CABASLID). Dopo l'articolo 7, inoltre, è stato aggiunto un articolo **7-bis** recante **Provvedimenti per la sicurezza delle scuole**, nel quale sono previste modalità di impiego di apposite risorse finanziarie.

2. Legge 133/6.8.2008, art. 64
(convertito dal D.L 112 del 25 giugno 2008)
Piano programmatico del MIUR di concerto con il MEF.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE SCOLASTICA -
RAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE

- Aumento graduale di un punto del rapporto alunni/docente, entro a.s. 2011/2012.
- Riduzione del 17% della consistenza numerica della dotazione organica del personale ATA determinata per l'a.s. 2007/2008, in modo da pervenire ad una riduzione del 17% nel triennio 2009/2011.
- Riconduzione delle cattedre di secondaria di I e II grado a 18 ore, con eliminazione della clausola di salvaguardia nella secondaria.
- Superamento delle attività di codocenza e contenimento delle attività di compresenza di docenti di teoria e insegnanti tecnico-pratici di laboratorio
- Riconversione professionale dei docenti delle classi di concorso in esubero.
- Revisione degli istituti giuridici che comportano comandi, collocamenti fuori ruolo, utilizzazioni, ...
- Revisione dei criteri di formazione delle classi.

REVISIONE ASSETTO ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

- Razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso.
- Ridefinizione dei curricula vigenti e razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari (quanto segue è in riferimento alla bozza di regolamento consegnata alle organizzazioni sindacali, ma è materia da definire):
 - scuola dell'infanzia, tipologie a 25 o 40 ore;
 - scuola primaria, tipologie a 24 ore (di cui al DL 137/2008), 27 ore (di cui al D.Lgs. 59/2004 con esclusione delle attività opzionali facoltative), 30 ore (comprehensive dell'orario opzionale facoltativo), 40 ore (tempo pieno);
 - scuola secondaria di I grado, 29 ore settimanali (rispetto alle attuali 32) e tempo prolungato di 36 ore massimo se c'è possibilità del servizio mensa per i tre rientri pomeridiani settimanali;
 - licei, monte ore settimanale non superiore alle 30 ore (con eccezione per licei artistici e musicali e coreutici in cui l'orario obbligatorio sarà di 32 ore settimanali);
 - istituti tecnici e professionali, carico orario non superiore a 32 ore settimanali, ridefinizione degli indirizzi in numero contenuto ed eliminazione delle sovrapposizioni.
- Revisione dei criteri in materia di formazione delle classi.
- Rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria.
- Ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione degli adulti.
- Ridimensionamento della rete scolastica

ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

SSIS Le procedure d'accesso sono sospese per l'anno accademico 2008-2009.

ECONOMIE DI SPESA

“Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.”

3. Legge 133/6.8.2008, art. 71

(convertito dal D.L 112 del 25 giugno 2008)

ASSENZE PER MALATTIA E PERMESSO RETRIBUITO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- *“per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (n.d.r. tra le quali rientrano le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado), nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.*

- **DA QUANDO SCATTA LA DECURTAZIONE?** Dalla lettura del testo normativo si evince che la decurtazione scatta **sin dal primo giorno di malattia**

- **QUALI VOCI DELLO STIPENDIO VANNO DECURTATE?** La circolare n. 7 del 2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione ha chiarito che si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.

In data 30 luglio 2008 il Ministero dell'Economia e delle finanze, con una Informativa inviata a tutti gli utenti SPT, ha precisato che **per il personale della scuola si riducono:**

- **la retribuzione professionale docenti,**
- **il compenso individuale accessorio,**
- **l'indennità di direzione del DSGA.**

. La decurtazione va calcolata in trentesimi. Per le voci 1) retribuzione professionale docenti-RPD e 2) compenso individuale accessorio per il personale ATA-CIA, i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL per cui **le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono** le seguenti:

da 0 a 14 anni: RPD €164,00 Trattenuta lorda giornaliera € 5,47

da 15 a 27 anni: RPD € 202,00 Trattenuta lorda giornaliera € 6,73

da 28 anni: RPD € 257,50 Trattenuta lorda giornaliera € 8,58

AREA B/C : C.I.A. € 64,50 Trattenuta lorda giornaliera € 2,48

AREA A/As C.I.A. 58,50 Trattenuta lorda giornaliera € 2,25

Per i DSGA la trattenuta va calcolata sulla quota di indennità di direzione.

- **VANNO RIDOTTI ANCHE ALTRI TIPI DI COMPENSI?** Per gli altri compensi previsti dall'art. 77 CCNL 2007 (compenso per le funzioni strumentali del personale docente; compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive; compenso per incarichi ed attività del personale ATA; indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto; altre indennità previste dal CCNL 2007 e/o da specifiche disposizioni di legge), la determinazione presenta aspetti problematici in quanto si tratta di somme a carattere forfetario, che pertanto andrebbero teoricamente ricondotte ad un ammontare giornaliero secondo parametri che, al momento, non sono definiti.
- **COME SI GIUSTIFICA L'ASSENZA PER MALATTIA?** Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per **un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare** l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di **certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medici convenzionati**, in quanto parte del S.S.N. La fattispecie (vedi circolare n. 7 del 2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione) si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta").
- **QUALI SONO LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'?** la visita fiscale va richiesta anche per un solo giorno, tranne in caso "esigenze funzionali e amministrative" (es. carichi di lavoro della segreteria) **nuove fasce orarie di reperibilità : 8-13 e 14-20 compresi festivi** vi è l'obbligo di comunicare residenza diversa da quella abituale
- **COSA ACCADE IN CASO DI VISITE SPECIALISTICHE? dipende da come vengono richieste**
 - A. permessi brevi, da recuperare
 - B. permessi per documentati motivi personali
 - C. ferie
 - D. salute, con obbligo di certificazione medica - con riduzione della retribuzione - dal 3° evento, certificazione SSN - se visita presso ambulatorio privato: attestazione del sanitario prescrizione del servizio sanitario nazionale - può non essere disposta visita fiscale "per esigenze funzionali e amministrative"